

L'introduzione dell'art. 162-ter. nella Riforma Orlando: "Estinzione del reato per condotte riparatorie".

3. I commi da 1 a 4 dell'articolo unico introducono e disciplinano una nuova causa di estinzione del reato. Viene infatti aggiunto il **nuovo articolo 162-ter c.p.**, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie". Ne riportiamo di seguito il testo, suddiviso in tre commi:

"1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

3. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positive delle condotte riparatorie."

L'ipotesi base di cui al **comma 1 non lascia margini di discrezionalità al giudice rispetto al riconoscimento della causa estintiva**. In tal senso milita inequivocabilmente l'utilizzo dell'indicativo "**il giudice dichiara**", specie se raffrontato con il successivo comma 2 (v. *infra*), nonché con altre cause estintive dove il legislatore utilizza la locuzione "il giudice può..." (così, ad esempio, per la sospensione condizionale, l'oblazione speciale, il perdono giudiziale). In quest'ottica, l'inciso "sentite le parti e la persona offesa" dovrebbe essere

inteso semplicemente come adempimento volto a verificare che l'imputato abbia effettivamente provveduto alle restituzioni; una volta accertata tale situazione, al giudice non rimarrebbe che dichiarare l'estinzione del reato. Viceversa, per le ipotesi in cui l'imputato, non avendo potuto adempiere entro il termine di cui al comma 1 per fatto a lui non addebitabile, chieda al giudice la fissazione di un termine *ulteriore* per provvedere al pagamento, il **comma 2** prevede espressamente che il giudice ordini la sospensione del processo "*se accoglie la richiesta*". Laddove il giudice ritenga di concedere all'imputato un secondo termine, è prevista la **sospensione del processo** e parallelamente anche **del decorso della prescrizione**, onde evidentemente scoraggiare manovre dilatorie.

Trattandosi di causa estintiva, essa travolge le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza, fatta eccezione per la **confisca obbligatoria** di cui al 240 co. 2 (tale eccezione, espressamente prevista dall'art. 162-ter, è dunque più ampia di quella che altrimenti deriverebbe dall'art. 240 co. 2 n. 2, il quale prevede la confisca "*anche se non è stata pronunciata condanna*" per le sole cose cd. intrinsecamente criminose).

Del nuovo art. 162-ter occorrerà valutare i **rapporti con altri istituti che assegnano rilievo alle condotte risarcitorie o riparatorie in senso favorevole al reo**, come per esempio la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6), o altre ipotesi di cause estintive subordinate a restituzioni e risarcimento. L'attenuante troverà ancora applicazione per tutti reati procedibili d'ufficio o rispetto a quali non sia ammessa remissione della querela. Lo stesso vale anche con riferimento alle altre ipotesi estintive, fermo restando che i loro rapporti con l'art. 163-ter saranno più nel dettaglio regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 183 c.p. (che disciplina appunto il concorso di cause estintive).

Sul fronte del **diritto intertemporale**, il comma 2 dell'articolo unico prevede che le disposizioni del nuovo art. 162-ter c.p. "*si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge*", precisando inoltre che in tali casi "*il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado*". Mentre la prima parte della disposizione appare superflua, avendosi a che fare con disciplina sostanziale *in bonam partem* retroattiva di *default* ex art. 2 co. 4 c.p., la seconda parte risulta opportuna e condivisibile nella misura in cui offre la possibilità di accedere alla causa estintiva anche a coloro per il quali il termine sancito dall'art 162-ter risulta già spirato al momento di entrata

in vigore della riforma. La disciplina di dettaglio applicabile a questi casi è prevista dai successivi commi 3 e 4 dell'articolo unico.

Fonte: <http://www.penalecontemporaneo.it/d/5501-riforma-orlando-la-nuova-prescrizione-e-le-altre-modifiche-al-codice-penale>